

Osservazioni Terna documento per la consultazione 430/2019/R/EEL

**ESTENSIONE DEGLI INDENNIZZI AUTOMATICI AI
CLIENTI FINALI, A CARICO DEGLI OPERATORI DI
RETE, PER INTERRUZIONI DI LUNGA DURATA
Esecuzione della sentenza del Tar Lombardia n.
1901/201**



Premessa

- 1.1. Con la consultazione in oggetto l'Autorità propone di confermare la disciplina in materia di indennizzi automatici ai clienti soggetti a interruzioni prolungate già introdotta con la Delibera 127/17 e annullata poi dal TAR Lombardia per difetto di consultazione (nel seguito del presente documento indicata come "disciplina 127/17").
- 1.2. Tale disciplina era stata introdotta come misura per incentivare l'accelerazione al ripristino della fornitura da parte degli operatori di rete in presenza di interruzioni di lunga durata. In particolare, con la disciplina 127/17 l'Autorità aveva:
 - a) fissato un limite di 72 ore per il ripristino oltre il quale l'onere degli indennizzi era a carico degli operatori di rete, inclusa Terna, anche in relazione a cause di interruzioni forza maggiore;
 - b) aumentato i tetti massimi degli indennizzi riconoscibili agli utenti MT-BT per interruzioni prolungate, fissandolo pari a 240 ore e non più, come in precedenza, in euro.
- 1.3. In linea generale, Terna non condivide la logica sottostante la disciplina 127/17 che sembra presupporre una scarsa attenzione da parte degli operatori di rete al tempestivo ripristino delle normali condizioni di fornitura in caso di disalimentazioni di forza maggiore. Al riguardo ci preme evidenziare il costante impegno di Terna nel contenere al massimo la durata dei disservizi degli utenti di rete in occasione di eventi meteorologici estremi. Tale impegno deriva dalla propria missione aziendale, dal senso di responsabilità sociale, dalla vicinanza con le problematiche del territorio, nonché da un incentivo di tipo reputazionale in senso lato, che dispiega i suoi effetti al di là della regolazione specifica di settore.
- 1.4. Nel merito non si ritiene giustificata la previsione di forme di mera penalizzazione nei confronti degli operatori di rete per eventi interruttivi di carattere eccezionale legati a cause che esulano dalla propria responsabilità (es. sollecitazioni per eventi meteo che superano i limiti di progetto) su cui peraltro Terna risulta già oggi essere misurata in termini di riduzione di energia non fornita.
- 1.5. Fermo restando quanto sopra, qualora l'Autorità intendesse comunque confermare la reintroduzione della disciplina 127/17, Terna propone nel seguito alcuni accorgimenti e semplificazioni.
- 1.6. Al fine di contenere gli esborsi per indennizzi a carico del sistema, si propone l'adozione di un sistema di indennizzi "mirati" piuttosto che di carattere universale. Ad esempio, si potrebbe evitare la corresponsione degli indennizzi agli utenti che non sono "in loco" al

momento della disalimentazione (es. case di vacanza non abitate) o individuare altri parametri oggettivi per direzionare gli indennizzi verso le utenze effettivamente interessate dal disservizio piuttosto che, indiscriminatamente, a tutte le utenze connesse alla rete (ad es., per i grandi utenti, gli indennizzi potrebbero essere commisurati alla potenza effettivamente impegnata piuttosto che a quella disponibile).

- 1.7. Si evidenzia altresì che la previsione, contenuta nella disciplina 127/17, di estendere gli indennizzi a carico degli operatori di rete anche ai casi di interruzioni dovute a forza maggiore, per la quota eccedente il limite di 72 ore, rappresenta di fatto un “maggior versamento” degli operatori di rete al Fondo per Eventi Eccezionali (FEE); ciò in quanto gli operatori di rete sostengono l'onere di questi indennizzi in luogo del FEE.
- 1.8. Si propone pertanto che, ove trovasse nuova applicazione la disciplina 127/17, la quota di indennizzi eccedente le 72 ore posta a carico dei gestori per cause non imputabili alla loro responsabilità (es. cause di forza maggiore, cause esterne) sia considerata al pari di un versamento degli operatori di rete al FEE e in tale veste concorra alla verifica del raggiungimento del tetto massimo oggi previsto dalla regolazione per il versamento al FEE (per Terna 7 Mln€/anno), piuttosto che al tetto oggi previsto dalla regolazione per la compartecipazione ai rimborsi per interruzioni prolungate.
- 1.9. Da ultimo Terna evidenzia l'esigenza da parte della regolazione di dare seguito alla regolazione incentivante l'efficacia del ripristino di tipo premiante, già ipotizzata nel DCO 645/17, in un'ottica di bilanciamento rispetto al meccanismo penalizzante previsto con la disciplina 127/17.